

Circ. N. 269
Quartu Sant'Elena, 01/04/2026

Al personale docente a. T.D.

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito Web

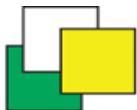
Oggetto: Richiesta di Ferie Personale Docente e ATA a Tempo Determinato – Indicazioni e Termini

Nel richiamare integralmente la circolare n° 156 del 19/12/2025, si invitano tutti i dipendenti a tempo determinato, personale docente e non docente, a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Le richieste di ferie dovranno essere effettuate con l'utilizzo della piattaforma Argo personale o mediante App Argo Unica.

Si precisa che la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia:

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. **Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.



LICEO CLASSICO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE "B. R. MOTZO"
VIA DON STURZO, 4 - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Codice Fiscale 92168540927 – Codice Ministeriale: capc09000e
Telefono centralino 070825629
capc09000e@istruzione.it - capc09000e@pec.istruzione.it
Codice Univoco: UFAGLG



4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021: chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
- a. decesso;
 - b. malattia e infortunio;
 - c. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - d. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si avvisa il personale docente e non docente a tempo determinato che, in assenza di domanda volontaria, perderà il diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.



Il Dirigente Scolastico
Massimo Mocci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa